

Codice A1614A

D.D. 20 gennaio 2021, n. 22

Albo delle imprese forestali del Piemonte (art. 31 della l.r. 4/2009) - Sospensione imprese ai sensi dell'art. 9 del Regolamento n. 2/R/2010.



ATTO DD 22/A1614A/2021

DEL 20/01/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1614A - Foreste

OGGETTO: Albo delle imprese forestali del Piemonte (art. 31 della l.r. 4/2009) - Sospensione imprese ai sensi dell'art. 9 del Regolamento n. 2/R/2010.

Vista la Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) che, con l'art. 31, ha istituito l'Albo delle imprese forestali del Piemonte (di seguito denominato Albo) con l'obiettivo di promuoverne la crescita e qualificarne la professionalità;

visto il Regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2/R e s.m.i. (di seguito Regolamento), in particolare gli artt. 1 (Oggetto) e 5 (Gestione Albo);

visto l'art. 6 (Requisiti d'iscrizione) del Regolamento che definisce quali requisiti deve possedere un'impresa per essere iscritta all'Albo;

dato atto che, in base all'art. 8 del citato Regolamento, tutte le imprese possono confermare la propria iscrizione dal 1° novembre al 31 dicembre di ogni anno a partire dall'anno successivo a quello di iscrizione;

visto l'art. 9 (Sospensione e reintegrazione) comma 1 del Regolamento che prevede la sospensione dall'Albo nei seguenti casi:

- a) istanza dell'impresa;
- b) quando sia contestata la sussistenza di uno dei requisiti previsti dall'articolo 6;
- c) qualora l'istanza di conferma di iscrizione non sia stata presentata conformemente a quanto disposto dall'articolo 8.

preso atto che:

- l'art. 9 comma 2 del Regolamento invita a definire la propria posizione nei successivi centocinquanta giorni dalla data di sospensione;
- l'art. 9 comma 3 del Regolamento prevede la reintegrazione dell'impresa nell'Albo nel caso in cui abbia adempiuto a quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo, ovvero, in caso

contrario, alla sua cancellazione secondo quanto stabilito dall'art. 10 del sopraccitato Regolamento;

viste le imprese che risultano in stato "Sospesa per mancata conferma" poiché non hanno confermato la propria iscrizione nei termini previsti dall'articolo 8 del regolamento n. 2/R dell'8 febbraio 2010 e s.m.i presenti all'interno dell'Albo delle imprese e degli operatori forestali professionali a livello transfrontaliero (TAIF);

tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la l.r. n. 23/2008;.
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17.10.2016;

DETERMINA

di sospendere dall'Albo delle imprese e degli operatori forestali professionali a livello transfrontaliero (TAIF), a far data dal presente atto, le imprese che non hanno confermato la propria iscrizione nei termini previsti dall'articolo 8 del regolamento n. 2/R dell'8 febbraio 2010 e s.m.i e che risultano in stato "Sospesa per mancata conferma";

di trasmettere la relativa comunicazione di adozione del provvedimento di sospensione entro 30 giorni dal presente atto, invitando le singole imprese interessate a definire la propria posizione entro 150 giorni dal ricevimento della stessa.

Le imprese oggetto di provvedimento di sospensione, a far data dal presente atto, non potranno più beneficiare dei vantaggi di cui all'art. 3 del succitato Regolamento regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/10.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 33/2013.

LA DIRIGENTE (A1614A - Foreste)
Firmato digitalmente da Elena Fila-Mauro